



Statuto

della Società
Pensionati Federali
Ticino e Moesano



PFTM

Fondata nel 1924

Edizione 2015

Statuto

della Società

Pensionati Federali

Ticino e Moesano

PFTM

Art. 1 Nome e sede sociale

Denominata Società del personale federale a riposo «Ticino» il 2 agosto 1924 venne fondata in qualità di mutuo, composta da varie categorie di pensionati al beneficio delle rispettive Casse federali di assicurazione, residenti nel Cantone Ticino e nei distretti grigionesi del Moesano. Con decisione assembleare del 17 aprile del 2007 il nome è stato modificato in Società Pensionati Federali Ticino e Moesano (PFTM), dotata pure di un nuovo logo. PFTM è una Società regionale composta da pensionati che hanno svolto la loro attività al servizio della Confederazione Svizzera. Essa costituisce un'Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

PFTM non ha fini economici, è aconfessionale e indipendente da formazioni partitiche.

La sua sede è presso il domicilio del Presidente.

La Società è legalmente rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente, con il segretario.

Art. 2 Scopo

La Società PFTM si propone:

- di promuovere e tutelare gli interessi dei suoi Soci;
- di mantenere i rapporti di amicizia tra i pensionati che hanno lavorato al servizio della Confederazione;
- di associarsi a Società o a organizzazioni che perseguono scopi analoghi;
- di conservare il patrimonio culturale accumulato negli anni dall'inizio delle attività federali;
- di partecipare a qualsiasi manifestazione a carattere storico-culturale, a scopi divulgativi o altro, promossa da salariati o da pensionati.

Art. 3 Mezzi

Il patrimonio della Società è costituito dal patrimonio sociale. La Società si finanzia con l'incasso delle quote versate dai Soci. Del patrimonio, oltre le quote sociali, fanno parte:

- i redditi del patrimonio sociale;
- i redditi delle fondazioni e dei fondi speciali;
- gli introiti da manifestazioni e altre iniziative;
- i sussidi;
- le donazioni e i legati.

Gli impegni della Società sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano la responsabilità dei Soci.

Le operazioni finanziarie sono convalidate, con firma individuale del Presidente o del cassiere.

Art. 4 Composizione della Società

a) Soci ordinari b) Soci sostenitori c) Soci onorari

Art. 4.1 Soci ordinari

Sono soci ordinari tutti i Soci ammessi alla Società e che hanno versato la quota sociale. Possono partecipare all'attività generale, assemblee, gite,

manifestazioni, ecc... Nel limite delle loro possibilità sono chiamati a far parte del Comitato, di Commissioni, di gruppi di studio, di delegazioni, per es. nel Consiglio Anziani del Cantone Ticino, nell'Associazione Ticinese della Terza Età, ATTE, ecc...

Art. 4.2 Soci sostenitori

Sono Soci sostenitori quelli che hanno effettuato donazioni o che contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento degli scopi della Società, secondo le disposizioni poste dal Comitato.

Art. 4.3 Soci onorari

A Soci onorari vengono nominati dall'Assemblea quelle personalità che si sono distinte per importanti e continuati servizi resi alla Società. I Soci onorari sono liberi da obblighi sociali.

Art. 4.4 Ammissioni

Possono essere ammessi nella Società:

- i pensionati dei diversi Dipartimenti dell'Amministrazione generale della Confederazione;
- i pensionati di ex regie della Confederazione quali le Poste Telefoni e Telegrafi, (PTT), e le Ferrovie Federali Svizzere, (FFS);
- le persone vedove di pensionati al beneficio delle Casse pensioni della Confederazione.

Le domande di ammissione devono essere trasmesse al Comitato in forma scritta.

Il Comitato regola le modalità dell'ammissione prima della proposta all'Assemblea.

Art. 4.5 Dimissioni

I Soci possono presentare domanda di dimissione al Comitato entro il 31 dicembre dell'anno in corso, dopo aver adempiuto agli obblighi sociali arretrati.

Art. 4.6 Radiazioni

I Soci ordinari che da due anni non hanno provveduto al pagamento della quota sociale, vengono tolti dall'elenco della Società PFTM. Ne viene data conoscenza all'Assemblea per ratifica.

Art. 4.7 Espulsione

Soci che esplicano attività contraria agli scopi sociali e in genere per motivi giudicati gravi vengono espulsi per decisione del Comitato e proposti all'Assemblea per ratifica.

Art. 5 Organi della Società

- a) L'Assemblea sociale
- b) Il Comitato
- c) La Commissione di revisione

Art. 6 Assemblea sociale

L'Assemblea sociale è l'organo supremo della Società. Essa si riunisce come Assemblea generale ordinaria una volta l'anno, entro la fine del mese di aprile, su convocazione emessa dal Comitato. Il Comitato può convocare Assemblee generali straordinarie ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedono o su domanda scritta di un quinto ($\frac{1}{5}$), dei Soci – **aventi diritto di voto** –, indicando gli oggetti da discutere.

Art. 6.1 Convocazione dell'Assemblea generale

La convocazione avviene per posta semplice o per posta elettronica ad ogni Socio attivo, Socio sostenitore ed onorario i quali sono i soli ad avere diritto di voto. È pure ammesso l'avviso sui quotidiani ticinesi. L'Assemblea generale deve essere convocata con un preavviso di almeno 15 giorni con comunicazione dell'ordine del giorno.

Ogni Socio può formulare proposte per l'Assemblea generale, da comunicare per iscritto al Comitato entro il 30 novembre. Oggetti di particolare importanza non figuranti nelle trattande possono essere

discussi, previa accettazione dell'entrata in materia con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

La votazione sugli oggetti discussi avviene di regola per alzata di mano. Su richiesta di $\frac{2}{3}$ dei presenti si può procedere allo scrutinio segreto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. L'Assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Il Comitato non vota sui temi riguardanti la sua gestione. Il luogo di riunione delle Assemblee generali verrà designato di regola alternativamente nel Sopraceneri e nel Sottoceneri.

Art. 6.2 Competenze dell'Assemblea generale

Sono di competenza dell'Assemblea generale:

- la modifica parziale o totale degli statuti;
- la nomina dei membri del Comitato, del Presidente, di Commissioni speciali;
- la nomina dei revisori;
- l'ammissione di Soci, l'accettazione di dimissioni, la nomina di Soci sostenitori e onorari, l'espulsione di Soci;
- l'approvazione del rapporto morale-sociale e degli altri resoconti d'attività;
- l'approvazione del conto annuale;
- la fissazione della quota sociale.

Art. 7 Comitato

L'amministrazione della Società è affidata al Comitato, che sta in carica quattro anni ed è rieleggibile se le circostanze lo richiedono.

Art. 7.1 Composizione

Il Comitato si compone di 5 persone, in particolare di un/una:

- presidente - vicepresidente - segretario - cassiere - responsabile gite
- La ripartizione interna delle cariche, salvo la presidenza, è decisa dagli stessi membri di Comitato eletti.

Art. 7.2 Competenze del Comitato

Il Comitato dirige l'attività della Società PFTM in modo che gli scopi della stessa vengano mantenuti. Convoca e dirige le sedute di PFTM, fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea, ne esegue le decisioni ed amministra il patrimonio sociale. Presenta all'Assemblea generale il rapporto sulle attività ed i bilanci preventivi e consuntivi e il calendario delle attività. Esso rappresenta la Società PFTM di fronte a terzi.

La Società è vincolata finanziariamente con la firma del presidente o del Vicepresidente in unione con quella del cassiere.

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente o su domanda di tre suoi membri.

È di facoltà del Comitato risarcire spese vive dei Soci che potrebbero essere incaricati di attività particolari concordate che esulano dal concetto di volontariato. Le competenze del Comitato per spese straordinarie non potranno superare CHF 2000.– (duemila), all'anno.

Art. 7.3 Regolamento interno

Il Comitato ripartisce le mansioni tra i propri membri sulla base di un apposito regolamento interno, la cui compilazione è di sua competenza.

Art. 8 Commissioni speciali, delegazioni

Le Commissioni speciali come pure i delegati per compiti in riferimento all'attività della Società, sono proposte dal Comitato e presentate per accettazione all'Assemblea. Esse operano sulla base di un apposito regolamento interno, la cui compilazione è di competenza del Comitato.

Art. 9 Commissione di revisione

La Commissione di revisione è composta da due revisori e un supplente, eletti dall'Assemblea, fra i Soci che non sono membri di Comitato.

I revisori controllano i conti d'esercizio e il patrimonio. Essi fanno rapporto e proposte all'Assemblea generale. Il revisore in carica da due anni lascia l'incarico. Il revisore supplente in carica diventa il secondo revisore.

L'Assemblea nomina un nuovo supplente. Il revisore uscente è rieleggibile solo a distanza di 4 anni.

Art. 10 Quota sociale

La quota sociale è proposta dal Comitato e ratificata dall'Assemblea. Ogni Socio è tenuto al pagamento della quota entro 2 mesi dal ricevimento del bollettino di versamento.

Art. 11 Il cassiere

Il cassiere della società PFTM tiene la contabilità generale e la cassa. Il cassiere provvede al pagamento delle spese e contabilizza eventuali altri introiti.

Il cassiere tiene il controllo generale dei Soci. Segnala i casi di decesso al segretario per l'invio delle condoglianze.

L'elenco dei Soci fa stato per sottolineare le benemeritenze e i compleanni notevoli.

Art. 12 Conti

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile.

I conti annuali vengono chiusi il 31 dicembre e vengono sottoposti alla Commissione di revisione prima della fine di gennaio dell'anno seguente.

Art. 13 Legati e fondi speciali, beneficenze

La contabilità delle attività di svago oppure di avvenimenti particolari autonomi a carico dei partecipanti, per i quali la Società funge da capello ma non sussidia con l'impiego di capitale proprio, sono oggetto di una contabilità separata. I bilanci delle singole attività vengono presentati all'assemblea. Di regola, a fine anno, nel limite delle possibilità finanziarie, la Società PFTM si impegna a sostenere organizzazioni e gruppi di volontariato che a scopi culturali e di bene pubblico operano in primo luogo nel Cantone Ticino e nel Moesano.

Art. 14 Modifiche statutarie

Proposte di modifiche statutarie devono essere sottoposte all'esame del Comitato entro il 30 novembre, il quale le presenterà all'Assemblea dell'anno successivo dandone conoscenza ai Soci con l'invio dell'ordine del giorno.

Le modifiche statutarie entrano in vigore dopo il consenso dell'Assemblea.

Art. 15 Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea generale con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. In caso di scioglimento il capitale sociale deve essere devoluto a organizzazioni o a gruppi di volontariato impegnati per il bene delle persone meno fortunate nel Cantone Ticino o nel Moesano.

Art. 16 Validità

Il presente statuto è stato accettato dall'Assemblea generale del 21 aprile 2015 a Brissago.

Esso entra immediatamente in vigore, annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Bellinzona, 21 aprile 2015

Per il Comitato

Il presidente
Renato Ramazzina

Il segretario
Enrico Gianella